



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

*Nell'adunanza del 25 gennaio 2023*

*composta dai magistrati:*

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Referendario relatore
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario

\*\*\*\*\*

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del

comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2019/21, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2019/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR;

VISTA la deliberazione n. 21/2021/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2021;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 27/2021/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 10/2022/INPR che ha disposto la riassegnazione dei Comuni rientranti nel programma di lavoro per l'anno 2021 fra i Magistrati in servizio presso la Sezione, già disposta con le ordinanze presidenziali nn. 20/2021/INPR e 43/2021/INPR;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 1/2023 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Referendario Paola Cecconi;

## **FATTO**

**1.** La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2021, proseguite nel 2022, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Saccolongo (popolazione residente al 31/12/2018: 11.423), ed in particolare:

- i questionari sul rendiconto relativo all'esercizio 2019 e sul bilancio di previsione 2019/2021, di cui al comma 166 dell'art. 1 della legge 266/2005, redatti in conformità alle linee guida di cui alle relative deliberazioni della Sezione delle Autonomie riportate in premessa;
- le relazioni dell'Organo di revisione relative al rendiconto 2019 e al bilancio di previsione 2019/2021;
- gli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP);
- il bilancio di previsione 2019-2021 e il rendiconto 2019, con relativi allegati pubblicati dall'Ente nella sezione *Amministrazione trasparente* del sito internet istituzionale.

**1.2** Dall'esame della predetta documentazione emerge la situazione contabile-finanziaria per l'esercizio 2019 come riassunta nelle tabelle seguenti.

## EQUILIBRI DI BILANCIO

Il rendiconto 2019 è stato approvato con i seguenti equilibri:

(euro)

	Rendiconto 2019
Risultato di competenza di parte corrente (O1)	113.782,82
Risultato di competenza di parte capitale (Z1)	85.392,77
Risultato di competenza (W/1)	199.175,59
Equilibrio di bilancio (W/2)	91.057,3
Equilibrio complessivo (W/3)	89.105,3

L'Ente ha conseguito un risultato di competenza (W1) positivo ed è quindi in equilibrio ai sensi dell'art. 1, co. 821, legge n. 145/2018; ha verificato altresì il conseguimento dell'equilibri di bilancio (W2) e dell'equilibrio complessivo (W3) ai sensi e per gli effetti delle indicazioni rese dal DM 1° agosto 2019.

Il risultato di competenza non permane positivo anche al netto dell'avanzo di amministrazione applicato (in totale euro 37.100,00) e del FPV di entrata e di spesa (il cui apporto/saldo è di 290.481,71 euro), con un valore di euro -128.406,12.

L'avanzo è stato applicato nei limiti dell'avanzo determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione (7.100,00 euro di parte disponibile ed euro 30.000,00 di parte vincolata). In particolare, è stato applicato avanzo per complessivi 37.100,00 euro, esclusivamente in parte capitale.

L'Ente rispetta il saldo obiettivo di finanza pubblica avendo conseguito un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto dell'art.1 della Legge 145/2018.

Il risultato della gestione corrente (lettera O) del bilancio di previsione 2019-2021 è pari a zero e pertanto conforme alle disposizioni di cui all'art. 162, Tuel.

## RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

(euro)

	Rendiconto 2019
Fondo cassa al 01/01	420.148,32
Fondo cassa al 31/12	412.945,75
Residui attivi	1.385.038,31
Residui passivi	1.118.663,2
FPV per spese correnti	0
FPV per spese in conto capitale	167.793,95
FPV per attività finanziarie	0
Risultato di amministrazione	511.526,91
Totale accantonamenti	361.633,29
Di cui: FCDE	331.618,29
Totale parte vincolata	113.648,00
Totale parte destinata agli investimenti	20.244,79
Totale parte libera	16.000,83

Il risultato di amministrazione è pari a euro 511.526,91 e la quota disponibile è pari a euro 16.000,83, corrispondente al 3% del risultato stesso.

Il saldo della gestione dei residui, dato dalla differenza tra residui attivi e residui passivi, è pari a euro 266.375,11.

Il fondo cassa finale, pari a euro 412.945,75, si riduce rispetto alla cassa iniziale (euro 420.148,32) di euro 7.202,57.

## CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dei residui attivi, data dal rapporto tra accertamenti e riscossioni, riferita ai titoli 1 e 3, evidenzia i dati riportati nel prospetto seguente:

(euro)

	Rendiconto 2019 Accertamenti (a)	Rendiconto 2019 Riscossioni (b)	% (b/a)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	651.186,6	310.921,8	47,74
Tit.1 competenza	2.370.725,15	1.941.000,07	81,87
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	110.982,81	97.023,77	87,42
Tit.3 competenza	285.988,2	199.626,67	69,80

La capacità di riscossione presenta percentuali basse per i residui del titolo 1 (47,74%) e migliorabili per i residui del titolo 3 (69,80%).

Il grado di realizzo della competenza sia del titolo 1 che del titolo 3 è buona e pari rispettivamente a 81,87% e a 87,42%, con un margine di necessario miglioramento in particolare per le entrate del titolo 1, anche in relazione alla modesta efficacia, sopra evidenziata, della capacità riscossione dei relativi residui.

L'Organo di revisione, nella relazione al rendiconto 2019 (pag. 32) conclude che: *“Nell'ambito delle attribuzioni specifiche di collaborazione si suggerisce di monitorare con attenzione e costanza sia l'analisi delle entrate relative ai tributi locali in termini di efficienza nella fase di accertamento e riscossione che l'evolversi dell'andamento economico e finanziario delle società ed enti partecipati”*.

Con riferimento all'attività di contrasto all'evasione tributaria, dalla tabella 2.1 del questionario del rendiconto 2019 (pag. 28) si evidenzia una capacità di realizzo contenuta, in particolare per il recupero IMU/TASI, come da tabella seguente:

(euro)

	accertamenti	riscossioni	percentuale di realizzo
Recupero evasione IMU/TASI	209.233,00	68.118,87	32,55
Recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	35.471,00	19.234,62	54,22
TOTALE	244.704,00	87.353,49	35,69

L'Ente, in sede di rendiconto, ha effettuato apposito accantonamento a FCDE pari a euro 291.080,71 solo per l'evasione IMU/TASI.

### SITUAZIONE DI CASSA

La situazione di cassa finale, unitamente alla situazione delle anticipazioni di tesoreria, della cassa vincolata e della tempestività dei pagamenti, è riportata nella tabella seguente:

(euro)

	Rendiconto 2019
Fondo cassa finale	412.945,75
Anticipazione di tesoreria	0
Cassa vincolata	4.350,00
Tempestività dei pagamenti (giorni)	26,5

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del tesoriere.

Non vi sono quote di anticipazioni non restituite.

L'Organo di revisione, altresì, ha dichiarato che l'Ente ha provveduto all'accertamento della consistenza della cassa vincolata al 31/12/2019, che ammonta a euro 4.350,00.

L'Ente non assicura la tempestività dei pagamenti, come attestato dal relativo indicatore annuale pubblicato nella sezione *Amministrazione trasparente* del sito internet comunale pari a 26,5 giorni medi di ritardo. Si segnala, al riguardo, che lo schema BDAP, al rigo 57 del foglio degli indicatori sintetici, non riporta alcun valore per l'indicatore in argomento.

### INDEBITAMENTO

	Rendiconto 2019
Debito complessivo a fine anno	1.043.240,34

Il limite all'indebitamento, disposto all'art. 204 Tuel nel 10% come valore d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti, per l'Ente in esame è pari a 2,03%.

L'Ente dichiara di non avere in essere né garanzie né altre forme di finanziamento a favore di altri soggetti e/o dei propri organismi partecipati e, altresì, di non avere in essere operazioni di partenariato pubblico-privato né di finanza derivata.

**1.3.** Con riferimento ai precedenti esercizi, il Comune di Saccolongo è stato destinatario, per l'esercizio 2015, della delibera n. 515/2018/PRSE con la quale questa Sezione, con riferimento al rendiconto 2015 e al bilancio di previsione 2016-2018, ha raccomandato all'amministrazione comunale di attenersi sempre ed in ogni caso alle disposizioni ed ai principi vigenti in materia di armonizzazione contabile relativamente agli accantonamenti del risultato di amministrazione e della cassa, e di osservare il rispetto dei termini nell'approvazione del rendiconto.

Per gli esercizi 2017 e 2018, il Comune di Saccolongo non è stato selezionato tra gli enti

assoggettati al controllo finanziario.

**1.4.** Il controllo sulla situazione contabile-finanziaria dell'esercizio 2019 ha evidenziato talune incongruenze di dati e criticità della gestione che hanno richiesto uno specifico approfondimento istruttorio (nota prot. n. 184 del 13/01/2023), con il quale sono stati chiesti chiarimenti e ulteriori elementi integrativi.

Le osservazioni formulate hanno riguardato le seguenti criticità:

- entrate e riscossioni;
- crediti inesigibili, insussistenti e iscritti da oltre tre anni dalla scadenza;
- gestione residui passivi;
- indice annuale di tempestività dei pagamenti positivo;
- sanzioni del Codice della strada - Unione Comuni "Retenus".

**1.5.** In esito alla predetta richiesta, con nota del 18/01/2023, acquisita al prot. Corte conti n. 306 del 20/01/2023, l'Ente e l'organo di revisione hanno prodotto le proprie osservazioni.

## **DIRITTO**

**2.** L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 prevede che "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo". Il successivo comma 167 della medesima legge dispone quanto segue: "La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al c. 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo c., della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione". Sulla base di tale disposizione la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha emanato le deliberazioni n. 19/SEZAUT/2019/INPR e n. 9/SEZAUT/2020/INPR con le quali sono state adottate le linee guida e la relazione-questionario (di seguito questionario) rispettivamente per il bilancio di previsione 2019/21 e per il rendiconto 2019.

L'art. 148-bis, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm. (TUEL), inserito dall'art. 3, d.l. n. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* ("verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno [superato successivamente dalle disposizioni sugli equilibri recati dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.], dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto c., della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti"), ne definisce l'ambito ("Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici

*per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente") e stabilisce gli effetti delle relative risultanze ("Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni Regionali di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria").*

Tali controlli sono finalizzati, quindi, a garantire la legalità finanziaria e a prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.), a tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 119 e 120 Cost.), anche in considerazione degli obblighi eurounitari in tema di equilibri e sostenibilità del debito pubblico, declinati dal primo comma dell'art. 97 cost., introdotto dall'art. 2, co. 1, legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, al cui rispetto è chiamato il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con i principi di coordinamento della finanza pubblica (Corte costituzionale sentenza n. 40/2014).

Le attività di controllo descritte, con riferimento al bilancio di previsione 2019/21 e al rendiconto 2019, si sono svolte, come sopra precisato, attraverso l'esame delle relazioni-questionario approvate dalla Sezione delle autonomie, unitamente alle linee guida, con le delibere già richiamate, rispettivamente n. 19/SEZAUT/2019/INPR e n. 9/SEZAUT/2020/INPR., ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire un'effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per l'esercizio in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Per le Sezioni regionali di controllo, tuttavia, le linee guida ed il questionario costituiscono un supporto operativo che non limita gli approfondimenti istruttori di cui le stesse ravvisino la necessità, anche in relazione ad ulteriori profili contabili e gestionali ritenuti di interesse, in ordine ai quali le Amministrazioni e gli Organi di revisione contabile sono tenuti a garantire tutte le informazioni richieste, secondo le indicazioni fornite dalle Sezioni di controllo territorialmente competenti.

All'esito dei controlli effettuati, qualora le irregolarità riscontrate non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-bis T.U.E.L., il Collegio rinviene comunque la necessità di richiamare l'attenzione dell'Ente – in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti, segretario comunale), sulle forme di irregolarità contabile anche non gravi nell'immediato ma in grado di generare in prospettiva squilibri finanziari, al fine di stimolare le opportune misure autocorrettive - di esclusiva

competenza dell'Ente destinatario - atte a promuoverne l'eliminazione e a indirizzare i comportamenti verso la sana gestione finanziaria.

Si evidenzia, infine, che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

3. Per quanto sopra premesso, all'esito dell'analisi svolta e dell'intervenuta interlocuzione con l'Ente, la Sezione, pur tenendo in debita considerazione quanto da questi rappresentato e precisato non può esimersi dal richiamare l'attenzione sui riscontrati profili di criticità della gestione e sulle conseguenziali osservazioni e raccomandazioni di seguito esposte.

### **3.1 Entrate – riscossioni**

La capacità di riscossione, nell'esercizio 2019, ha presentato percentuali basse per i residui del titolo 1 (47,74%) e migliorabili per i residui del titolo 3 (87,42%). Nel risultato di amministrazione il totale dei residui attivi è pari a euro 1.385.038,31.

Il grado di realizzo della competenza sia del titolo 1 che del titolo 3 è buona e pari rispettivamente a 81,87% e a 69,80%, tuttavia si è rappresentata all'Ente la necessità di migliorare i tassi di riscossione, anche in relazione, per le entrate del titolo 1, alla modesta efficacia, vista sopra, della capacità riscossione dei relativi residui.

Dalla tabella 2.1 *“Efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e di riscossione”* (sezione I.III - *Gestione Finanziaria - Entrate*, questionario del rendiconto 2019, pag. 27) è emersa una limitata capacità di riscossione relativamente ad IMU/TASI, TARSU/TIA/TARES/TARI ed “altri tributi”.

Analogo andamento è emerso dall'esame della successiva tabella 2.2, (pag. 28) *“Andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio”*, per IMU/TASI.

In sede istruttoria, si è chiesto pertanto all'Ente quali iniziative siano state adottate per migliorare sia l'efficienza delle attività di recupero dell'evasione, sia la complessiva capacità di riscossione, in particolare con riferimento ai residui.

L'Ente ha riscontrato le richieste descrivendo l'iter seguito per migliorare l'attività di recupero (*“1. notifica dell'invio dell'avviso di accertamento/liquidazione. 2. trascorsi i 60 giorni dalla notifica si procede ad un primo esame delle posizioni accertate, quindi istanze di riesame, pagamenti, annullamenti e richieste varie. 3 Dopo le verifiche di cui sopra, e prima dell'iscrizione iscrizione a ruolo coattivo, si procede ad un ulteriore comunicazione bonaria di sollecito di pagamento ai contribuenti interessati. 4. formazione del ruolo coattivo nei confronti di chi non versa l'importo sollecitato*).

Inoltre, l'Ente ha informato di aver provveduto, nell'ottobre del 2020, ad incaricare una ditta per *“il supporto, aggiornamento e bonifica della banca dati e gestione degli avvisi di accertamento/liquidazione Imposte IMU/TASI, al fine di implementare l'attività dell'Ufficio tributi”*.

La Sezione, nel prendere atto, invita l'Ente a proseguire nelle azioni volte ad aumentare la propria complessiva capacità di riscossione.



### **3.2 Crediti inesigibili, insussistenti e iscritti da oltre tre anni dalla scadenza**

Con riferimento ai crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebitato o erroneo accertamento del credito, alla domanda se essi siano stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio, nel questionario del rendiconto 2019, al punto 5.2.1, pag. 9, si è affermato che *“non ricorre la fattispecie”*.

Analogamente, si è indicato che *“non ricorre la fattispecie”* anche per i crediti riconosciuti inesigibili, iscritti fra i residui attivi da oltre tre anni dalla loro scadenza e non riscossi, anche se non ancora prescritti (punto 4.4 del questionario, pag. 8).

Alla richiesta di dare conferma alle risposte fornite e di relazionare sinteticamente in merito, l'Ente ha confermato i dati del questionario *“in quanto non sono stati eliminati residui attivi iscritti da oltre tre anni”*.

L'Ente ha, inoltre, precisato che *“l'unico residuo eliminato riguarda un erroneo accertamento del 2014 relativo al rimborso da parte di ETRA del contributo sul servizio idrico integrato per € 32.221,00, credito non assoggettato a FCDE”*.

La Sezione prende atto.

### **3.3 Gestione residui passivi**

Nel risultato di amministrazione 2019 sono riportati residui passivi pari a euro 1.118.663,20 complessivi, provenienti dal 2018 e da esercizi precedenti, come indicato al punto 5.4, pag. 9, del questionario, ed a pag. 15 della relazione del Revisore al rendiconto 2019.

In sede istruttoria, l'Ente è stato invitato a relazionare dettagliatamente in merito all'andamento e alla composizione dei residui stessi, in particolare con riferimento alla loro vetustà e alle valutazioni compiute in merito al loro mantenimento a bilancio, o alla motivazione della loro eliminazione.

L'Ente, oltre ad allegare il prospetto dei residui da riportare nell'esercizio successivo al 2019, ha risposto affermando che *“I residui con anzianità superiore ai tre anni riguardano in particolare alcune spese del titolo II e la restituzione depositi cauzionali per la costruzione di opere edilizie, importi questi ultimi ridotti ma complessivamente di € 127.359,65. Per questi ultimi è in corso l'analisi sui soggetti creditori e la opportunità o meno di applicare la prescrizione”*.

La Sezione, nel prendere atto di quanto rappresentato, raccomanda di evitare l'accumulo di residui passivi e di svolgere una costante attività di monitoraggio dei residui stessi, in particolare di quelli vetusti, valutandone attentamente le condizioni di mantenimento o eliminazione dal bilancio.

### **3.4 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti**

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti 2019, pubblicato nella sezione *Amministrazione trasparente* del sito internet comunale è risultato positivo e pari a 26,5 giorni medi di ritardo. Non è invece stato inserito alcun valore nel foglio 1 relativo agli indicatori della BDAP (riga 57).

Il Revisore, inoltre, a pag. 8 della propria relazione ha dichiarato che *“L'ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'articolo 183, comma 8 del Tuel”*, mentre a pag. 10, punto 6.4 del questionario sul rendiconto 2019, si evince che *“non ricorre la fattispecie”*.

In sede istruttoria, al riguardo, si è rammentato all'Ente, che, ai sensi dell'art. 41, d.l. n. 66/2014, *“A decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione.”*

L'Ente è stato, pertanto, invitato a trasmettere la relazione disposta dall'articolo sopra citato o, in mancanza, di riferire in merito alle misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti.

Nella risposta si è ammesso il mancato inserimento del dato relativo all'indicatore in argomenti nello schema BDAP, affermando al contempo di aver *“provveduto ad aprire una segnalazione alla software house per verificare l'anomalia e correggere il programma”*.

Per garantire la tempestività dei pagamenti commerciali, l'Ente ha affermato di aver proceduto ad affidare ad una ditta, nel dicembre 2020, *“la bonifica dello stock commerciale tra archivi gestionali del Comune e piattaforma PCC dello Stato”*. Tale attività ha consentito di individuare, dalla contabilità dell'Ente, in euro 43.186,43, il *“saldo di stock del debito commerciale scaduto e non pagato al 31/12/2019”*.

L'Ente ha, inoltre, dichiarato che *“non sono emerse situazioni di criticità e la scadenza delle fatture è monitorata dall'Ufficio contabilità mediante appositi scadenziari”*.

La Sezione, nel prendere atto di quanto rappresentato, richiama l'Ente all'adempimento dell'art. 41, d.l. n. 66/2014 e raccomanda l'adozione di iniziative efficaci per il rapido rientro dei tempi di pagamento nei termini di legge.

### **3.5 Sanzioni per violazione del Codice della strada - Unione Comuni “Retenus”**

In sede istruttoria è emerso che l’Ente fa parte dell’Unione “*Retenus*” che gestisce le funzioni di Polizia Locale, Protezione Civile, Servizi scolastici e Manutenzione delle Scuole. È stato chiesto, pertanto, di indicare in base a quali criteri siano stati inseriti gli importi relativi alle sanzioni per violazioni del Codice della strada nella tabella 2.2 “*Andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio, relativamente alle seguenti entrate*” (pag. 29 del questionario sul rendiconto 2019).

Al riguardo, inoltre, è stato richiamato l’orientamento già espresso da questa Sezione (deliberazione n. 417/2018) secondo il quale “[...] *per tali entrate, nel rispetto del principio contabile generale n. 9 della prudenza e del principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.3 (secondo cui le entrate di dubbia e difficile esazione per le quali non è certa la riscossione integrale sono accertate per l'intero importo del credito), è escluso il c.d. accertamento per cassa ed è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione*”

Nella risposta l’Ente ha riferito che “*gli importi inseriti in tabella 2.2 pag. 28 si riferiscono alle somme che l’Unione versa al Comune pro quota, rispetto agli enti aderenti l’Unione, delle sanzioni del codice della strada accertate e gestite dalla medesima Unione. E’ un dato di cassa certo in quanto calcolato sugli accertamenti dell’unione al netto del FCDE*”.

La Sezione, nel rilevare la non conformità della contabilizzazione adottata a quanto stabilito dal punto 3.3 dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, richiama l’Ente a ricondurre le proprie procedure al rispetto del citato principio contabile.

#### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, nel concludere l’esame sulla documentazione inerente al bilancio di previsione 2019/2021 e al rendiconto 2019 del Comune di Saccolongo (PD):

1. rileva una bassa capacità di riscossione dei residui del titolo 1 e delle entrate derivanti dal recupero dell’evasione tributaria, nonché percentuali migliorabili per la competenza dei titoli 1 e 3; invita l’Ente a proseguire nelle azioni volte ad aumentare la propria complessiva capacità di realizzo;
2. riscontra un consistente ammontare di residui passivi provenienti dal 2018 e da esercizi precedenti; raccomanda di evitare l’accumulo di residui passivi e di svolgere una costante attività di monitoraggio dei residui stessi, in particolare di quelli vetusti, valutandone attentamente le condizioni di mantenimento o eliminazione dal bilancio;
3. rileva la intempestività dei pagamenti; richiama all’adempimento dell’art. 41, d.l. n. 66/2014 e raccomanda l’adozione di iniziative efficaci per il rapido rientro dei tempi di pagamento nei termini di legge;
4. riscontra l’accertamento per cassa delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazione

del codice della strada; richiama l'Ente a rivedere le procedure adottate in modo da ricondurle al rispetto di quanto disposto in materia dal principio applicato della contabilità finanziaria;

5. rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Saccolongo.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 25 gennaio 2023.

Il Magistrato relatore

f.to digitalmente Paola Cecconi

Il Presidente

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 31 gennaio 2023

Il Direttore di Segreteria f.f.

f.to digitalmente Alessia Boldrin